

Adriastrade s.r.l.

Sede legale via Grotta del Diau Zot, 5
33047 Monfalcone (GO)

Aumento delle potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi di Adriastrade srl sito a Monfalcone.

Relazione tecnica previsionale di impatto acustico

Il Direttore Tecnico

Ing. Giulio Simonetti

A03

Indice

1. PREMESSA.	3
1.1. Inquadramento normativo.	3
Elenco normativa applicabile.....	3
Inquadramento normativo.....	3
Applicazione al caso in esame.....	5
1.2. Definizioni.	5
2. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'AREA.	7
2.1. Descrizione del sito.	7
Valutazione del rispetto dei limiti di emissione.	8
Applicazione del criterio differenziale.	8
2.2. Identificazione delle sorgenti di rumore.	9
3. CAMPAGNA DI RILEVAMENTO DEL RUMORE.	10
Condizioni metereologiche.....	10
Modalità di esecuzione della rilevazione.	10
Tempo di riferimento, di osservazione di misura.	10
Risultati del monitoraggio.....	12
4. SIMULAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO.	13
4.1. Risultati conseguiti.	13
5. CONCLUSIONI.	14

1. PREMESSA.

La presente relazione è stata redatta al fine di poter valutare più dettagliatamente l'impatto in termini di rumore ambientale determinati dall'aumento delle potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti sito a Monfalcone della ditta Adriastrade srl.

L'aumento delle potenzialità dell'impianto prevede un aumento del quantitativo annuo di rifiuto recuperato dalle attuali 60.000 tonn a 240.000 tonn annue.

1.1. Inquadramento normativo.

Elenco normativa applicabile

I principali riferimenti normativi, a livello nazionale e internazionale, riguardanti la previsione di impatto acustico e l'inquinamento acustico in generale sono i seguenti:

- DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge 26.10.1995, n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" D.M.A. 11.12.1996
- Decreto attuativo Legge Quadro "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- D.P.C.M. 14.11.1997 Decreto attuativo Legge Quadro per la "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- D.P.C.M. 05.12.1997 Decreto attuativo Legge Quadro "Requisiti acustici passivi degli edifici"
- D.M.A. 16.03.1998 Decreto attuativo Legge Quadro inerente le "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica..."
- D.P.R 18.11.1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi ad intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
- D.M.A. 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".
- D.P.R. 30.03.2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"
- L.R. n. 16/2007, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";
- Delibera Giunta Regionale n. 2870 del 17.12.2009.

Inquadramento normativo.

La normativa sull'inquinamento acustico è rappresentata principalmente da:

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 accanto ai suoi decreti di attuazione (in particolare in D.P.C.M. 14.11.1997).

Va detto fin d'ora che la validità dei limiti definiti dalla legge 447/95 è subordinata alla cosiddetta zonizzazione del territorio comunale. Essa consiste nel formale

riconoscimento all'interno del territorio comunale delle diverse destinazioni d'uso definite sia dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 che dalla legge 447/95.

La definizione di una zonizzazione acustica del territorio comunale inoltre è regolata dalla L.R. 16/2007, che ha definito i criteri per l'attuazione dei piani comunali. In assenza di tale zonizzazione, sul suo territorio continuano ad applicarsi le disposizioni rimaste in vigore del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Tale decreto ha rappresentato il primo intervento dello Stato per disciplinare l'inquinamento ambientale avente origine da sorgenti stazionarie e nel contempo sottoporre a controllo i livelli di esposizione acustica della popolazione e dell'ambiente (con particolare riguardo alle aree urbane). La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime diverse disposizioni del decreto, conservando soltanto i limiti di accettabilità, le zone acustiche comunali, l'obbligo per le imprese che non presentassero (entro sei mesi) il piano di risanamento di conformarsi ai limiti di accettabilità definitivi e provvisori, inclusi quelli differenziali (art. 6, secondo comma).

Il Decreto prevede che non vengano superati i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (Leq in dBA), fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio. Tali limiti vengono riportati nella seguente tabella (D.P.C.M. 1° marzo 1991, art. 6, comma 1):

	Diurno dBA	Notturmo dBA
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A	65	55
Zona B	60	50
Zone esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1. Limiti assoluti in base alla classificazione del territorio.

Per la classificazione delle zone A e B si fa riferimento al D.M. 2 aprile 1968, art. 2 (zonizzazione del territorio comunale come da Piano regolatore generale Comunale; si tratta delle zone classificate come residenziali e dei centri abitati).

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 si prefigge l'obiettivo di definire le azioni nell'ambito delle attività relative alla tutela dall'inquinamento acustico prevedendo una proficua emanazione di norme sia di natura amministrativa, che tecnica, costruttiva e gestionale. Tali provvedimenti sono rivolti a disciplinare le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, le tecniche e le metodologie di misurazione del rumore, le procedure di collaudo, omologazione e certificazione relative alla conformità dei prodotti ai livelli sonori ammissibili, gli interventi mirati alla riduzione del rumore o sulla sorgente (interventi attivi) o sul ricettore (interventi passivi) ed infine i piani di contenimento e riduzione delle emissioni sonore nell'ambito delle attività di pianificazione urbanistica integrata con quanto elaborato nei piani di trasporto.

Classe	Area	Limite diurno (6-22)	Limite notturno (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45

III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2. Limiti assoluti di immissione.

La norma definisce i limiti di immissione (tabella 2), intesi come i valori massimi emessi dal complesso delle sorgenti sonore considerate, misurati in prossimità dei ricettori (cioè dei bersagli) (art. 2, comma 1, lett. f), L. n. 447/1995). Essi si distinguono in valori limite assoluti (riferiti al rumore risultante "dall'insieme di tutte le sorgenti" sonore attive nell'ambiente) e differenziali (riguardano la differenza tra il rumore ambientale, ovvero il livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti (ed attive) in un dato luogo e durante un determinato tempo (D.P.C.M. 1° marzo 1991, all. A, punto 4), che consiste nell'insieme del rumore residuo e di quello prodotto dalle sorgenti disturbanti, ed il rumore residuo, rappresentato dal livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione delle specifiche sorgenti sonore considerate) (art. 2, comma 3, L. n. 447/1995).

I valori limite differenziali di immissione sono fissati in 5dB per il periodo diurno e 3dB per quello notturno, da applicarsi all'interno degli ambienti abitativi. I limiti differenziali non si applicano nelle aree esclusivamente industriali (classe VI), nonché al rumore provocato dalle infrastrutture di trasporto, dalle attività non produttive, commerciali, professionali, ed infine dai servizi comuni dell'edificio (art. 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.C.P.M. 1° marzo 1991 contiene un criterio di applicazione del tutto analogo prescrivendo l'applicazione del criterio differenziale nelle "zone non esclusivamente industriali"). Questi limiti non si applicano altresì se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) di giorno e 40dB(A) di notte, ovvero a finestre chiuse è inferiore a 35dB(A) e 25dB(A), "in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile" (art. 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997).

Applicazione al caso in esame.

In data 11/12/2014 il Comune di Monfalcone ha approvato il Piano di Classificazione Acustica, con le modalità previste dalla L.R. 16/2007 e secondo i criteri stabiliti dalla Legge quadro 447/95 e del relativo decreto attuativo D.C.P.M. 14 novembre 1997,

Si provvederà pertanto alla classificazione del contesto mediante la zonizzazione contenuta in tale piano.

1.2. Definizioni.

Le definizioni di seguito riportate sono state tratte dall'allegato A del D.C.P.M. 1 marzo 1991.

- **Ambiente abitativo:** Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.
- **Rumore:** Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- **Livello di rumore residuo – Lr:** E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

- **Livello di rumore ambientale – La:** È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
- **Sorgente sonora:** Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.
- **Livello differenziale di rumore:** differenza tra il livello L_{eq} (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
- **Tempo di riferimento – Tr:** è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
- **Rumori con componenti tonali:** emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.
- **Tempo di osservazione – To:** è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
- **Tempo di misura – Tm:** è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

2. Inquadramento urbanistico e territoriale dell'area.

2.1. Descrizione del sito.

Lo stabilimento è inserito in un'area classificata ai fini del PRGC come "D/1: Industrie di interesse regionale", ed è inserito in una zona classificata come VI (esclusivamente industriale) dal PCCA del comune di Monfalcone.

Parimenti risultano classificate le zone adiacenti allo stabilimento, lungo tutti e 4 i confini.




Figura 1. Estratto PCCA del comune di Monfalcone. In azzurro sono indicate le zone classe VI.

AREA	Classificazione PCCA	Limite immissione Diurno	Limite emissione Diurno
Area stabilimento	VI	70	65
EST	VI	70	65
SUD	VI	70	65
OVEST	VI	70	65
NORD	VI	70	65

Tabella 3. Limiti assoluti di emissione ed immissione.

Valutazione del rispetto dei limiti di emissione.

Ai sensi delle "linee guida per l'attività tecnica di controllo dell'inquinamento acustico a supporto degli enti locali territoriali, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine" (delibera del Direttore Generale n. 88 del 19/04/2012), in cui si precisa che (p.to 3.5):

"Con riferimento ai limiti di emissione [...] le misure associate alla verifica di conformità debbano essere eseguite [...] nel caso di stabilimenti produttivi [...] all'esterno dei confini dello stabilimento, nell'immediata prossimità del confine stesso".

Si dovrà quindi verificare che al confine dello stabilimento il valore di emissione delle nuove sorgenti di rumore che si prevede di installare rispetti il limite di 65dBA.

Applicazione del criterio differenziale.

Trattandosi di un'area esclusivamente industriale che si estende per oltre 350m oltre al perimetro del sito considerato, il criterio differenziale non trova applicazione.

2.2. Identificazione delle sorgenti di rumore.

Relativamente alla definizione di sorgente sonora alla quale applicare i limiti precedentemente identificati, la legge n. 447/95 le definisce nel modo seguente:

“sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative”.

In mancanza di definizioni più specifiche che si prevede potranno essere emanate con i successivi decreti attuativi regionali e con le norme di attuazione comunali, in base alla definizione sopra riportata si identificano le seguenti sorgenti di rumore:

Sorgente	Descrizione	Periodo di riferimento	attività	Rappresentatività nel T _M
S1, S2 Frantoio mobile	98,00dBA (d=1,0m)	diurno	8 ore	sì

Tabella 5. Identificazione delle sorgenti di emissione di rumore significative nell'ambito dello stabilimento.

Tali sorgenti perturbanti sono quelli che saranno considerate nella simulazione di impatto acustico. Cautelativamente, si considera la condizione che prevede l'utilizzo contemporaneo di due frantoi semoventi contemporaneamente.

Per la caratterizzazione dello stato attuale, saranno eseguiti i rilevamenti considerando l'impianto attivo con le ordinarie attività di movimentazione inerti (camion, scavatore, pala meccanica).

La modifica dell'operatività dell'impianto prevede che, rispetto all'attuale frantoio mobile, se ne utilizzino due contemporaneamente.

3. Campagna di rilevamento del rumore.

Condizioni metereologiche.

Sono stati considerati i risultati dei rilevamenti eseguiti in data 23 febbraio 2026; le condizioni climatiche sono risultate ottimali; la giornata era serena, soleggiata; erano assenti precipitazioni, nebbia e ventosità.

Nella planimetria in allegato è indicata la posizione dei punti prescelti per caratterizzare il contesto emissivo al perimetro dell'impianto.

Modalità di esecuzione della rilevazione.

La misurazione del livello equivalente ponderato A è stata effettuata utilizzando il fonometro integratore Delta Ohm HD 2110 conforme alle norme IEC 651 (Sound Level meters, 1991) e IEC 804 (Integrating-averaging sound level meters 1985) per strumenti di classe conforme alle norme di classe 1, adatto per misure in opera e regolarmente tarato (vedasi verbale di taratura in allegato 2). La calibrazione è avvenuta con calibratore Delta Ohm HD2110, Type 1, regolarmente tarato (vedasi verbale di taratura in allegato 2). Per la misurazione si è utilizzato un microfono in campo libero. In tutte le misurazioni il microfono (dotato di cuffia antivento) è stato posizionato ad un'altezza di 1,20m. L'operatore addetto alla misurazione si è collocato, durante la misura, ad una distanza superiore a 3m in direzione opposta a quella del microfono. Si è adoperata la scala di ponderazione A e la costante di tempo FAST. Tutte le misurazioni sono state approssimate a 0,5dB come indicato dalla normativa.

Le rilevazioni sono state eseguite dal Tecnico Competente ing. Giulio Simonetti.

Tempo di riferimento, di osservazione di misura.

Il tempo di misura (TM) è stato assunto pari a 2 minuti. Tale intervallo di tempo è stato prescelto per consentire di rappresentare efficacemente e compiutamente le sorgenti monitorate, considerata la sostanziale stazionarietà dei fenomeni acustici presenti nel sito considerato.

Non si registrano sorgenti di rumore con funzionamento intermittente o a tempo parziale; i rilevamenti eseguiti si ritengono pertanto rappresentativi del livello di emissione / immissione valutati sul periodo di riferimento diurno.



Figura 2. Localizzazione dei punti al perimetro identificati per la caratterizzazione del rumore ambientale.

Risultati del monitoraggio.

I risultati conseguiti con i rilevamenti del rumore ambientale, in presenza dell'impianto attivo con nelle ordinarie condizioni di lavorazione (con esclusione die frantoi mobili), sono riepilogati nella tabella seguente.

Si è applicata la correzione tonale qualora desumibile dalle registrazioni strumentali dall'analisi in frequenza, secondo i criteri stabiliti dal DM 16/03/1998.

Punto	Leq,A [dBA]	Sorgenti attive Stabilimento rilevabili	Limite immissione Leq,A [dBA]	Rappresent attività sul T ₀
L1	68,0	--	70,0	Si
L2	67,5	--	70,0	Si
L3	58,5	--	70,0	Si
L4	65,5	--	70,0	Si

Tabella 7. Riepilogo delle misurazioni effettuate nei punti significativi considerati, con l'indicazione dei valori corretti.

Relativamente al rumore ambientale senza la presenza delle sorgenti attive relative ai frantoi mobili, si è potuto verificare il rispetto dei limiti al perimetro oltre all'assenza di contributi al rumore ambientale determinati dallo stabilimento presso i recettori significativi identificati.

4. Simulazione dell'impatto acustico.

Per stimare l'impatto acustico dell'attività dello stabilimento e per la valutazione del rispetto del criterio differenziale nel recettore più significativo indentificato, è stata considerata la proiezione della rumorosità al perimetro dello stabilimento. I dati indicati devono essere considerati come orientativi, dato che in condizioni operative vi sono degli elementi non determinabili a priori che possono determinare delle modificazioni alle emissioni rumorose. Per la simulazione della propagazione della pressione sonora è stata utilizzata la formula della propagazione in campo libero:

$$\Delta L_{p,att} = L_{p,2} - L_{p,1} = 20 \log \frac{r_2}{r_1}$$

Dove i parametri hanno il significato:

- $L_{p,1}$: livello equivalente al recettore;
- $L_{p,2}$: livello equivalente registrato ad 1m dalla sorgente;
- r_2 : distanza tra recettore e sorgente;
- r_1 : pari ad 1m;

L'emissione totale in corrispondenza di ogni punto di verifica si calcola con la seguente formula che permette di sovrapporre i livelli sonori delle varie sorgenti:

$$L_{eq,tot} = 10 \log \left(\sum_{j=1}^N 10^{\frac{L_{p,j}}{10}} \right) \quad [2]$$

Dove

$L_{eq,tot}$ = livello sonoro equivalente in corrispondenza dei singoli punti di verifica

$L_{p,j}$ = livello sonoro della sorgente j-esima in corrispondenza dei singoli punti di verifica

j = sorgenti sonore

Il ricettore più sensibile è determinato dall'edificio residenziale più prossimo rispetto all'area di intervento, che nel caso in esame è costituito dalla parte di testa di un'attività produttiva adiacente allo stabilimento che è adibita ad abitazione.

In questo caso, non potendo accedere al sito confinante per la rilevazione del rumore in facciata (o all'interno dell'ambiente abitativo), si è provveduto a caratterizzare la sorgente pertinente S3 e ad eseguire la proiezione in facciata con le formule della propagazione in campo libero, precedentemente illustrate.

In corrispondenza di tale sorgente è collocata una barriera mobile per ridurre le emissioni rumorose in direzione del recettore identificato.

4.1. Risultati conseguiti.

I risultati conseguiti sono evidenziati nel tabulato di calcolo in allegato; si evidenzia il rispetto dei limiti assoluti di emissione e di immissione applicabili.

Allegato 02	Tabulati di calcolo
--------------------	---------------------

5. Conclusioni.

I dati delle simulazioni dell'impatto acustico al perimetro dell'impianto permettono le seguenti valutazioni conclusive:

- non si evidenziano criticità al perimetro dello stabilimento relativamente al rispetto dei limiti assoluti di immissione; le simulazioni hanno indicato il rispetto del valore assoluto di immissione in corrispondenza del confine, tenuto conto dei tempi di operatività delle sorgenti;
- parimenti non si evidenziano criticità al perimetro dello stabilimento relativamente al rispetto dei limiti assoluti di emissione per le singole sorgenti considerate;
- non si evidenziano criticità relativamente all'applicazione del criterio differenziale, considerato che il sito di interesse è collocato in una zona classe VI entro una distanza di oltre 350m;
- i rilevamenti del rumore ambientale eseguiti sono riferibili alle condizioni presenti al momento del rilevamento, in particolare rispetto alla collocazione all'esterno delle cataste di legna e della tipologia di lavorazioni effettuate.

Allegati

- All. 01: Attestazione Tecnico Competente ing. Giulio Simonetti;
- All. 02: calcoli simulazioni propagazione in campo aperto;

contributo delle singole sorgenti sui punti di controllo - limiti assoluti

LIMITI DI IMMISSIONE

SORGENTE	Lp1 [dBA]	r1 [m]	P1 P2 P3 P4				Abbattimento: 20*log(r1/r2)				ALTRE ATTENUAZIONI [dBA]				Lp2 [dBA]				P1	P2	P3	P4
			r2 [m]	r2 [m]	r2 [m]	r2 [m]	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	10 ^Λ (Leq/10)	10 ^Λ (Leq/10)	10 ^Λ (Leq/10)	10 ^Λ (Leq/10)
fondo L1	68,0	1	1				0,00								68,00	0,00	0,00	0,00	6309573,44	1,00	1,00	1,00
fondo L2	67,5	1		1				0,00							0,00	67,50	0,00	0,00	1,00	5623413,25	1,00	1,00
fondo L3	58,5	1			1				0,00						0,00	0,00	58,50	0,00	1,00	1,00	707945,78	1,00
fondo L4	65,5	1				1				0,00					0,00	0,00	0,00	65,50	1,00	1,00	1,00	3548133,89
S1	98,0	1,0	100	52	185	110	40,00	34,32	45,34	40,83					58,00	63,68	52,66	57,17	630957,34	2333422,13	184355,69	521452,35
S2	98,0	1,0	100	72	185	90	40,00	37,15	45,34	39,08					58,00	60,85	52,66	58,92	630957,34	1217124,51	184355,69	778959,68
															0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

			7571492,13	9173963,89	1076661,16	4848549,93
ambientale	Leq,A		68,79	69,63	60,32	66,86
residuo	Leq,A		68,00	67,50	58,50	65,50
differenza	Leq,A		0,79	2,13	1,82	1,36
diurno	limite applicabile	Leq,A	70,00	70,00	70,00	70,00

LIMITI DI EMISSIONE

SORGENTE	Lp1 [dBA]	r1 [m]	distanza più prossima al confine	Abbattimento: 20*log(r1/r2)				ALTRE ATTENUAZIONI [dBA]				Lp2 [dBA]										
				P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4							
S1	98,0	1,0	52				34,32							63,68	0,00	0,00	0,00	2333422,13				
														0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
														0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				

			2333424,13
diurno	ambientale	Leq,A	63,68
	limite applicabile	Leq,A	65,00
			65,00
			65,00
			60,00